

DECRETO LEGGE 1 MARZO 2022, N.17

Art.25 – Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici

È stato pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.50 dell'1 marzo 2022](#), il **Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17** (vigente dal 2.3.2022) recante “*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*”.

Per quanto di interesse, si richiama l'attenzione all'**articolo 25** del suddetto Decreto, con cui il Governo nazionale, proseguendo nell'intento di fronteggiare gli aumenti eccezionali di alcuni materiali, **ha esteso anche per il primo semestre 2022 il meccanismo eccezionale della compensazione** che, come è noto, ha assunto una particolare connotazione con l'**art. 1-septies della L. 106/2021**, relativamente al **primo semestre 2021**, e con l'**articolo 1, commi 398 e 399 della L. 234/2021** (legge di bilancio 2022), relativamente al **secondo semestre 2021**.

L'articolo 25 del Decreto in esame introduce la speciale disciplina revisionale anche per il **primo semestre 2022**, purché in presenza di contratti in corso di esecuzione all'entrata in vigore del D.L. n. 17/2022 (ovvero 2.3.2022) e per lavori “**contabilizzati dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1 gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022**”.

In questi casi, la compensazione sarà determinata, applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati, le variazioni di prezzi in aumento o in diminuzione **eccedenti l'8%** se riferite al primo semestre 2022 ed **eccedenti il 10%** se riferite a più anni, sempre, comunque, avendo come discriminare la data di presentazione dell'offerta.

Ecco le principali novità riportate nell'**articolo 25 del D.L. n. 17/2022**:

- 1) Incremento del Fondo di adeguamento dei prezzi**, di cui all'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, come convertito con legge n. 106/2021, **di 150 milioni di euro** [art. 25, comma 1 del D.L. n. 17/2022];
- 2) Le variazioni in aumento o in diminuzione superiori all'8%** (1° semestre 2022) saranno **rilevate da un D.M. da adottare entro il 30 settembre 2022**, secondo la metodologia fissata dall'ISTAT ai sensi dell'*articolo 29, comma 2*, del D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni Ter) [art. 25, comma 2, del D.L. 17/2022];

- 3) Le **istanze di compensazione**, per le variazioni in aumento, dovranno essere **presentate dall'Impresa nel termine decadenziale di 15 giorni dalla data di pubblicazione del D.M. di cui sopra** [art. 25, comma 5, del D.L. 17/2022];
- 4) Per le variazioni in diminuzione, **la S.A. attiverà d'ufficio la procedura di compensazione, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del D.M. di cui sopra**. Il RUP accerterà, con proprio provvedimento, l'entità del credito da recuperare nei confronti dell'Impresa [art. 25, comma 5, secondo capoverso, del D.L. 17/2022];
- 5) Le SS.AA. provvedono alle compensazioni nei limiti [art. 25, comma 7, del D.L. n. 17/2022]:
 - **del 50%** delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, salvo quelle destinate ad assolvere agli impegni contrattuali assunti;
 - **dei ribassi d'asta**, salvo diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;
 - **delle somme relative ad interventi ultimati e collaudati**.
- 6) Per le **lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2022** restano **ferme le disposizioni in ordine alle variazioni rilevate** dai decreti adottati ai sensi dell'**articolo 133, comma 6 del Codice** di cui al Decreto legislativo n. 163 del 2006, dell'**articolo 216, comma 27-ter del Codice** di cui al Decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'**articolo 1-septies, comma 1, del Decreto-Legge n. 73 del 2021**, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106 del 2021 [art. 25, comma 6, del D.L. n. 17/2022]

In merito a quest'ultimo punto si rende opportuno ricordare le seguenti regole:

- Per i lavori contabilizzati ed eseguiti ovvero annotate nel libretto delle misure sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori, relativamente al primo semestre 2021, trova ancora applicazione la disciplina introdotta dall'**articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021** con un distinguo:
 - per offerte presentate nel 2020, varrà la variazione in aumento o in diminuzione eccedenti l'alea dell'**8%**;
 - per offerte presentate in anni antecedenti al 2020, varrà la variazione in aumento o in diminuzione eccedenti l'alea del **10%** complessivi;
- N.B.** Si precisa che, in ordine al primo semestre 2021, le istanze di compensazione sono decadute l'8 dicembre 2021.
- Per i lavori contabilizzati ed eseguiti ovvero annotate nel libretto delle misure sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori, relativamente al secondo semestre 2021, in virtù dell'**articolo 1, comma 398 della Legge di bilancio n. 234/2021** trova, sempre applicazione l'**articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021**.
- N.B.** Si attende per il prossimo **31 marzo** l'emanazione del Decreto MIMS di rilevazione prezzi ai fini della presentazione dell'istanza di compensazione nel termine decadenziale di 15 giorni dalla data pubblicazione del suddetto Decreto MIMS (secondo semestre 2021).

- Per i lavori contabilizzati ed eseguiti **negli anni precedenti al 2021**, trovano ancora applicazione le seguenti disposizioni:
- Per i contratti stipulati sotto la vigenza del Codice De Lise (D.lgs. 163/2016), opera ancora il meccanismo compensativo di cui all'articolo 133, basato sulle variazioni percentuali rilevate annualmente dai singoli Decreti Ministeriali;
 - Per i contratti stipulati sotto il nuovo Codice 50/2016, opera l'articolo 106, comma 1, lettera a), che rimette alla singola amministrazione la scelta di prevedere nel bando clausole di revisione prezzi.

N.B. Per completezza di informazione, si ricorda che con il **Decreto Sostegni ter n. 4 del 27 gennaio 2022, art. 29**, limitatamente ai bandi pubblicati successivamente all'entrata in vigore del citato Decreto (27.01.2022) e fino al **31 dicembre 2023**, il legislatore **ha imposto** alle stazioni appaltanti **l'obbligo di inserire** all'interno degli atti di gara (*recte: lex specialis*), **le clausole di revisione dei prezzi** (si veda nota trasmessa il 31 gennaio 2022 – *Nota art.29 Decreto Legge n. 4-2022 - Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici*).